

DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2025

308/2025/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SUNPRIME GENERATION S.R.L., NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 248255015**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1347^a riunione dell'8 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: D.lgs. 387/03) e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 3 gennaio 2025 (prot. Autorità 479 del 7 gennaio 2025), Sunprime Generation S.r.l. (di seguito: Sunprime Generation o reclamante)

ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il presunto ritardo nella realizzazione della connessione, derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori delle opere di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico associato al POD IT001E847170956 (pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 248255015), chiedendo l'erogazione del relativo indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del TICA;

2. con nota del 14 gennaio 2025 (prot. 2177), l'Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. con nota del 14 gennaio 2025 (prot. Autorità 2301 del 15 gennaio 2025), Sunprime Generation ha inviato i documenti richiesti;
4. con nota del 17 gennaio 2025 (prot. 2849), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 6 febbraio 2025 (prot. Autorità 8006 del 6 febbraio 2025), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. in data 18 giugno 2025, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1, lettera f), secondo cui la data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
 - l'articolo 1, comma 1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
 - l'articolo 7, comma 3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla

rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro:

- a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi;
 - c) le opere strettamente necessarie alla connessione cioè le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili nel punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - d) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
 - f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito all'articolo 10, comma 1 del medesimo TICA;
- l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del medesimo preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata, tra l'altro, dall'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
 - l'articolo 7, comma 9, secondo cui a seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel medesimo preventivo;
 - l'articolo 7, comma 10, secondo cui il richiedente, a seguito del completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione di cui al precedente comma 9, è tenuto a trasmettere al gestore di rete, tra l'altro:
 - o la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - o la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione che il richiedente dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - l'articolo 9, comma 5, secondo cui, tra l'altro, entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di

produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo;

- l'articolo 9, comma 8, secondo cui il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi nella rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi nella rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente comma 5, al netto delle tempistiche di cui al successivo comma 9, del medesimo articolo 9 del TICA;
- l'articolo 9, comma 9, secondo cui, tra l'altro, nei casi di cui al precedente comma 8 del medesimo TICA, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi nella rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo;
- l'articolo 10, comma 1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- l'articolo 10, comma 4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6 del medesimo TICA;
- l'articolo 10, comma 7, secondo cui, tra l'altro, terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata;

- l'articolo 14, comma 2, secondo cui, tra l'altro, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1 del TICA, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, commi 2, 3 e 4 del medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valore massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del medesimo TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 20 maggio 2020, il richiedente originario Dada Progettazioni S.r.l., in qualità di mandatario con rappresentanza nell'interesse del produttore originario Surge S.r.l., ha perfezionato la richiesta di connessione per un impianto di produzione da fonte solare, per una potenza in immissione richiesta di 990 kW, da realizzarsi in Buccino (SA), via Strada Consortile snc, in regime di Cessione Parziale;
9. in data 22 luglio 2020, e-distribuzione ha pubblicato il preventivo di connessione;
10. in data 11 agosto 2020, il richiedente originario ha comunicato a e-distribuzione la voltura, a decorrere da tale data, della pratica di connessione in questione avente codice di rintracciabilità 248255015, nella cui titolarità è subentrata Sunprime Generation;
11. in data 12 agosto 2020, il gestore ha notificato al richiedente, tramite il portale produttori, la conferma dell'esito positivo della suddetta voltura;
12. in data 4 settembre 2020, il richiedente originario ha accettato il preventivo di connessione emesso il 22 luglio 2020;
13. in data 26 novembre 2020, Sunprime Generation ha trasmesso al gestore di rete la revoca del mandato conferito al richiedente originario, subentrando come unico soggetto richiedente in qualità di produttore;
14. in data 16 dicembre 2021, il reclamante ha presentato un'istanza di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del TICA, richiedendo la riduzione della potenza in immissione richiesta (da 990 kW a 770 kW), della potenza nominale dell'impianto e del valore di potenza in prelievo;
15. in data 21 febbraio 2022, e-distribuzione ha pubblicato il nuovo preventivo di connessione che prevedeva una soluzione tecnica in MT;
16. in data 10 marzo 2022, Sunprime Generation ha accettato il suddetto preventivo;
17. in data 9 maggio 2022, il reclamante ha trasmesso al gestore il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di rete;
18. in data 22 luglio 2022, Sunprime Generation ha trasmesso a e-distribuzione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del TICA, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione;

19. in data 27 settembre 2022, il reclamante ha presentato presso l'Ufficio del Genio Civile di Salerno della Giunta Regionale della Campania (di seguito: Genio Civile di Salerno) la richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio della linea elettrica, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. Campania n. 16/2017;
20. in data 26 gennaio 2023, Sunprime Generation ha comunicato a e-distribuzione la chiusura dell'iter autorizzativo in relazione alle autorizzazioni per l'impianto di rete;
21. in data 14 febbraio 2023, il gestore ha comunicato al reclamante l'esito positivo del controllo della documentazione di fine iter autorizzativo trasmessa in data 26 gennaio 2023;
22. in data 14 febbraio 2023, Sunprime Generation ha comunicato a e-distribuzione la chiusura dell'iter autorizzativo in relazione alle autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione;
23. in data 24 febbraio 2023, Sunprime Generation ha comunicato a e-distribuzione il completamento delle opere strettamente necessarie;
24. in data 10 marzo 2023, il reclamante ha trasmesso la documentazione attestante il pagamento della quota rimanente del corrispettivo per la connessione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera d) del TICA;
25. in data 31 marzo 2023, il Genio Civile di Salerno ha riscontrato la citata richiesta di autorizzazione del reclamante, trasmessa in data 27 settembre 2022 e acquisita in data 28 settembre 2022;
26. in data 4 gennaio 2024, il gestore ha acquisito la Dichiarazione di Inizio Lavori (di seguito: DIL) ai sensi della L.R. Campania n. 16/2017;
27. in data 11 gennaio 2024, il gestore ha completato i lavori di realizzazione delle opere di rete;
28. in data 12 febbraio 2024, Sunprime Generation ha trasmesso al gestore un reclamo per il ritardo nel completamento delle opere di rete, chiedendo l'erogazione dei relativi indennizzi automatici;
29. in data 17 febbraio 2024, e-distribuzione ha risposto al suddetto reclamo affermando che non sussistono le condizioni per l'erogazione di indennizzi automatici, avendo il gestore di rete realizzato la connessione nel pieno rispetto delle tempistiche previste dal TICA;
30. in data 19 marzo 2024, Sunprime Generation ha rinnovato la richiesta di erogazione degli indennizzi automatici;
31. in data 18 aprile 2024, il gestore ha ribadito al reclamante di non aver diritto ad alcun indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del TICA. Nella medesima comunicazione, al fine di poter effettuare alcune verifiche, e-distribuzione ha richiesto al reclamante di fornire copia della documentazione presentata alle Amministrazioni competenti per l'avvio del procedimento autorizzativo;
32. in data 30 ottobre 2024, Sunprime Generation ha nuovamente contestato al gestore il ritardo nella realizzazione delle opere di rete, con conseguente ritardo nella attivazione della connessione dell'impianto fotovoltaico in parola, chiedendo l'erogazione dell'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del TICA;

33. in data 6 dicembre 2024, il gestore ha risposto al suddetto reclamo, negando ancora una volta l'erogazione degli indennizzi automatici;
34. in data 3 gennaio 2025, Sunprime Generation, non ritenendo soddisfacente la suddetta risposta del gestore, ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DELLA RECLAMANTE:

35. Sunprime Generation afferma che *“Conformemente a quanto previsto dall’art. 10.1 del TICA, il Gestore avrebbe dovuto completare le opere di rete a suo carico entro il 19.07.2023, in considerazione del termine di 90 giorni previsto per l’esecuzione dei lavori di tipo complesso, come indicato nel preventivo accettato dalla Società. Tuttavia, i lavori a carico del Gestore sono stati completati solamente in data 11.01.2024, vale a dire con un ritardo complessivo di oltre 120 giorni”*;
36. il reclamante sostiene che *“il diniego dell’indennizzo è illegittimo”*, in quanto *“non si può considerare intervenuta alcuna sospensione idonea a consentire un superamento, da parte del Gestore, della data del 19.07.2023 quale termine ultimo per il completamento della connessione, previsto dall’art. 10.1 del TICA e indicato nel preventivo in 90 giorni lavorativi, il quale, a tale data, deve considerarsi inevitabilmente decorso”*;
37. infatti, *“la Società ha comunicato in data 26.01.2023 l’ottenimento delle autorizzazioni per l’impianto di rete, ricevendo riscontro dal Gestore, in data 14.02.2023 (...) A fronte di tale dichiarazione, e una volta ricevuta la comunicazione relativa al fine opere strettamente necessarie, la quale è stata inviata dalla Società in data 24.02.2023, il Gestore avrebbe dovuto procedere senz’altro alla realizzazione della connessione, astenendosi da ulteriori valutazioni sul merito dei titoli autorizzativi. Ciò in quanto “il Gestore non può entrare nel merito dell’iter autorizzativo e sindacarne la scelta e i contenuti, dovendosi lo stesso limitarsi alla verifica della sussistenza del titolo autorizzativo comunicato dal soggetto richiedente”*;
38. il reclamante afferma, inoltre, che *“la nota prot. 175086 del 31.03.2023 dell’Ufficio del Genio Civile di Salerno, alla quale il Gestore imputerebbe la sospensione dell’iter autorizzativo per le opere di rete, causa giustificativa, per il medesimo, del ritardo nella realizzazione della connessione e per la mancata erogazione degli indennizzi automatici, non fa riferimento alla procedura autorizzativa semplificata di cui all’art. 4 della L.R. Campania n. 16/2017 – la quale, si ribadisce, è la procedura seguita per l’autorizzazione dell’impianto di rete – ma alla Procedura Abilitativa Semplificata, (c.d. “PAS”) di cui all’art. 6 D.lgs. 28/2011, non applicabile al caso di specie, risultando tale nota altresì del tutto inconferente, posto anche che tanto l’impianto quanto le opere di connessione erano, al tempo in cui la stessa è stata predisposta e trasmessa, già stati integralmente autorizzati”*;
39. *“Quanto all’iter autorizzativo”*, *“Sunprime Generation precisa che “l’art. 4 della L.R. Campania n. 16/2017, nel disciplinare l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici, prevede lo svolgimento di una procedura autorizzativa semplificata per la costruzione e l’esercizio di linee ed impianti elettrici*

- con tensione nominale fino a 20 kv. Tale procedura si esplica nella presentazione al competente ufficio regionale di «una denuncia, a firma del legale rappresentante, accompagnata da una relazione tecnica (...)». All'art. 4 comma 4 è poi previsto un termine di trenta giorni decorrente dalla presentazione di tale denuncia, decorso il quale «salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte della Regione Campania, il richiedente può procedere alla realizzazione dell'opera.»»;*
40. *pertanto, per il reclamante, la “nota prot. 175086 del 31.03.2023 dell’Ufficio del Genio Civile di Salerno (...) oltre che inconferente ed irrilevante, risulta altresì chiaramente illegittima ed abnorme”;*
 41. *il reclamante afferma, inoltre, che “l’efficacia di una causa giustificativa da parte del Gestore è subordinata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 4, del TICA, ad un onere modale e temporale (...) Nel caso di specie, il Gestore non ha mai comunicato, se non solamente con la nota del 17.02.2024 la sospensione che ha ritenuto applicata alla procedura, la quale opererebbe a suo avviso quale causa giustificativa. Ebbene, posto che tale sospensione sarebbe, per lo stesso, intervenuta a seguito della citata nota dell’Ufficio del Genio Civile di Salerno, con data 31.03.2023, non si può ritenere efficace la causa giustificativa per il mancato riconoscimento dell’indennizzo automatico”;*
 42. *pertanto, Sunprime Generation chiede che “vengano liquidati da e-distribuzione gli indennizzi automatici ai sensi dell’art. 14 comma 2 per ogni giorno di ritardo a partire dal 19/07/2023 fino al 11/01/2024”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

43. *e-distribuzione afferma che “A partire dal 31/03/2023 – data in cui l’Ufficio del Genio Civile di Salerno ha comunicato al produttore e al gestore la sospensione del procedimento autorizzativo per l’assenza delle istanze richieste – si è verificata la sospensione dei termini, ai sensi dell’art. 10, comma 4 del TICA, che è perdurata sino al 04/01/2024, data in cui la scrivente società ha acquisito la DIL ai sensi della L.R. 16/17”;*
44. *il gestore evidenzia, inoltre, che “tale sospensione non è mai stata formalmente impugnata né contestata dal reclamante”;*
45. *pertanto, “Poiché i lavori sono stati conclusi in data 11/01/2024, le attività a carico della scrivente società sono state completate entro i termini previsti (in 19 giorni lavorativi, escludendo il periodo di sospensione dovuto alla mancata acquisizione degli atti autorizzativi necessari da parte del produttore)”;*
46. *il gestore precisa, altresì, di essere subentrato nella presentazione della DIL, nonostante la responsabilità dell’iter autorizzativo fosse in capo al reclamante, in quanto e-distribuzione:*
 - *“non poteva ignorare la richiesta integrativa formalizzata dal Genio Civile, essendo certo che l’assenza delle integrazioni avrebbe compromesso l’esito del collaudo finale dell’impianto di rete”;*
 - *“in qualità di futura esercente dell’impianto di rete, è tenuta a verificare il titolo autorizzativo necessario per l’esercizio dell’impianto, limitandosi ad un*

controllo formale sull'idoneità e sui contenuti dei titoli ottenuti dal soggetto richiedente";

47. e-distribuzione puntualizza che *“con riguardo all’iter autorizzativo da Voi eseguito per l’impianto di rete per la connessione dell’impianto di produzione in oggetto”:*
- *“la documentazione autorizzativa da voi trasmessa in data 26/01/2023 è stata da noi validata in data 14/02/2023; dalla suddetta documentazione si evince che l’iter autorizzativo da voi conseguito era la SCIA, ai sensi del D.P.R. 380/01, sia per l’impianto di rete che per l’impianto di produzione;*
 - *Per effetto della variazione dell’iter autorizzativo avreste dovuto richiedere una modifica del preventivo di connessione, con conseguente successiva accettazione del nuovo preventivo, optando per l’avvio di un iter autorizzativo unico (impianto di produzione e opere di rete), con conseguente annullamento del precedente preventivo del 21/02/2022; tale richiesta di modifica, tuttavia, non risulta sia mai stata trasmessa alla scrivente società”;*
48. il gestore segnala, infine, di non aver mai ricevuto *“copia della comunicazione PEC corredata di tutti gli eventuali allegati, richiamata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 22/07/2022, resa dalla società richiedente la connessione ai sensi dell’articolo 9 del TICA”*, come da richiesta trasmessa al reclamante in data 18 aprile 2024, *“al fine di poter analizzare compiutamente la documentazione relativa all’avvio dell’iter autorizzativo”;*
49. pertanto, *“alla luce di quanto esposto”, e-distribuzione “non ravvede alcun ritardo nell’esecuzione dei lavori e, pertanto, non ritiene sussistere il presupposto per il riconoscimento dell’indennizzo automatico previsto da art. 14 comma 2 del TICA, come richiesto dal produttore.”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

50. Il *thema decidendum* della controversia oggetto della presente decisione verte nello stabilire se e-distribuzione abbia effettuato in ritardo o meno la realizzazione della connessione dell’impianto fotovoltaico associato al POD IT001E847170956, alla luce delle tempistiche previste dal TICA per tale attività e, conseguentemente, se Sunprime Generation abbia diritto o meno al riconoscimento dell’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 2 del TICA, per il periodo compreso tra il 19 luglio 2023 e l’11 gennaio 2024, come richiesto dal reclamante;
51. preliminarmente, sotto il profilo regolatorio, si evidenzia che il tempo di realizzazione della connessione è indicato nel preventivo di connessione emesso dal gestore e decorre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera mm) del TICA, dalla data di completamento dei lavori sul punto di connessione, comunicata dal richiedente la connessione, e la data di completamento della connessione, comunicata dal gestore di rete;
52. si evidenzia, inoltre, che con l’accettazione in data 10 marzo 2022 del preventivo di connessione, il reclamante ha dichiarato:
- di *“non avvalersi di realizzare in proprio l’impianto di connessione”;*

- di impegnarsi *“ad inviare la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della realizzazione della connessione eventualmente nella specifica tecnica, nonché, per il caso in cui non si sia avvalso della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione, la ricevuta di versamento dell'importo a saldo (70% dell'importo complessivo), se non corrisposto già all'accettazione del presente preventivo”*;
 - che *“l'impianto di produzione ricade nell'attività ad edilizia libera (art. 4 comma 2 lett. C, D.Lgs. N. 28/2011). A tal fine dichiara che curerà tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN, per l'ottenimento di ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle opere stesse”*;
53. dagli atti e dai documenti, acquisiti nell'ambito del procedimento di trattazione del reclamo oggetto della presente decisione, è emerso che:
- il preventivo di connessione in parola prevedeva la realizzazione di lavori complessi con un tempo di realizzazione della connessione pari a 90 giorni lavorativi;
 - in data 24 febbraio 2023, Sunprime Generation ha trasmesso al gestore la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - in data 10 marzo 2023, il reclamante ha trasmesso la documentazione attestante il pagamento della quota rimanente del corrispettivo per la connessione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera d) del TICA;
 - in data 11 gennaio 2024, il gestore ha completato i lavori dell'impianto di rete;
54. sennonché, in data 31 marzo 2023, il Genio Civile di Salerno, con riferimento all'istanza inviata da Sunprime Generation in data 27 settembre 2022, relativa all'iter autorizzativo dell'impianto di rete, ha trasmesso una nota al Comune di Buccino, alla stessa Sunprime Generation, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e a e-distribuzione rappresentando quanto segue:
- *“Per il rilascio del parere di competenza di questo ufficio, da rendersi nell'ambito della procedura PAS, ai sensi del R.D. 1775/1933 ed eventualmente del R.D. 523/1903, è opportuno e necessario che il Comune di Buccino, in qualità di Ente autorizzante e procedente ai sensi della L.R. n. 37 del 06/11/2018 e ss.mm.ii., indica una conferenza dei servizi (anche in forma semplificata), ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, co. 5 del D.Lgs n. 28/2011, al fine di valutare il progetto dell'impianto a farsi unitamente agli altri enti territorialmente competenti ed individuati dal Comune anche ai sensi dell'art. 120 del T.U. 1775/33. (...);*
 - *Questo Genio Civile esprimerà il proprio parere relativo alle sole opere di connessione (linea elettrica – cavidotto), esclusivamente nell'ambito di tale Conferenza, contestualmente agli altri Enti coinvolti.”*;
55. inoltre, nella medesima comunicazione, si afferma che *“per accelerare l'iter amministrativo proposto, con riferimento al parere relativo alle connessioni*

elettriche, ovvero al cavidotto interrato, da rendere ai sensi del T.U. 1775/1933, esclusivamente all'interno della procedura amministrativa ex art. 14 e successivi della L. 241/90, che sarà indetta dal Comune di Buccino, la società proponente, dovrà far pervenire i seguenti atti integrativi:

- 1. Istanza di richiesta parere con marca da bollo;*
- 2. Nulla Osta o Parere di fattibilità del Ministero dello Sviluppo economico – interferenze elettriche – Ispettorato Territoriale, che costituisce atto istruttorio presupposto all'assenso di competenza di questo ufficio, ai sensi del T.U. 1775/33;*
- 3. Dichiarazione del progettista circa la conformità dell'impianto alle Norme Tecniche vigenti, in modo particolare al DM LL PP n. 449 del 21/03/88 e norme tecniche vigenti in materia di linee elettriche aeree e interrate;*
- 4. Relazione tecnica descrittiva con le indicazioni delle caratteristiche elettriche, meccaniche, di sviluppo e dimensionamento (calcoli elettrici) riguardanti le linee elettriche da costruire e le opere connesse;*
- 5. Risoluzione di eventuali interferenze cavidotto;*
- 6. Tutti gli elaborati progettuali devono essere timbrati e firmati digitalmente.”;*
56. infine, la missiva del Genio Civile di Salerno si conclude con l'avviso che si “*resta in attesa dell'indizione della Conferenza dei Servizi ad opera del Comune di Buccino*”, precisando espressamente che “*la presente nota sospende i termini del procedimento relativo all'istanza trasmessa via pec dalla Società proponente ed acquisita al prot. reg. n. 471614 del 28/09/2022.*”;
57. dall'istruttoria è risultato che Sunprime Generation non ha riscontrato la suddetta nota del Genio Civile di Salerno del 31 marzo 2023, né ha provveduto ad impugnarla, mentre e-distribuzione si è attivata in maniera proattiva per ottenere la documentazione autorizzativa mancante per rendere cantierabili le opere di rete e, dunque, garantire l'esecuzione dei lavori (acquisizione della DIL), nonostante la responsabilità dell'iter autorizzativo fosse in capo al reclamante;
58. pertanto, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 del TICA secondo cui “*Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti*”, il tempo intercorrente tra la data di inizio della sospensione dei termini del procedimento autorizzativo disposta dal Genio Civile di Salerno (31 marzo 2023) e la data di acquisizione della DIL da parte del gestore (4 gennaio 2024) deve essere considerato alla stregua di una sospensiva (pari a 189 giorni lavorativi) ai sensi del citato articolo 10, comma 4 del TICA;
59. ne consegue che il tempo di realizzazione della connessione, al netto della predetta sospensiva, risulta pari a 20 giorni lavorativi e, pertanto, inferiore al tempo massimo di 90 giorni lavorativi indicato nel preventivo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del TICA;
60. tale calcolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera mm) del TICA e precisato quanto disposto all'articolo 7, comma 10 del TICA medesimo, è determinato a partire dal 10 marzo 2023 (data di avvenuto pagamento della quota del corrispettivo per la connessione che il richiedente deve versare prima di inviare al gestore di rete la

comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione) e fino all'11 gennaio 2024 (data di completamento della connessione ad opera del gestore);

61. in conclusione, risulta accertato che e-distribuzione ha rispettato le tempistiche previste dal TICA per l'effettuazione delle attività ad esso spettanti in relazione alla realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 248255015;
62. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato, non essendo imputabile a e-distribuzione alcun ritardo nella realizzazione della connessione dell'impianto *de quo* e, di conseguenza, non sussistono i presupposti affinché il gestore sia tenuto a corrispondere al reclamante l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 2 del TICA;
63. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Sunprime Generation S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 248255015;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini